



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA



Reggio Emilia
città
delle persone

Regolamento comunale degli orti urbani

Marzo 2024



Regolamento comunale degli orti urbani

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 25/03/2024

Regolamento comunale degli orti urbani

Art. 1	- Oggetto, definizioni e finalità	p. 5
Art. 2	- Assegnazione delle aree destinate a orti urbani	p. 6
Art. 3	- Attribuzioni del Comune di Reggio Emilia	p. 6
Art. 4	- Ruolo e compiti dei soggetti gestori degli orti urbani	p. 7
Art. 5	- Requisiti necessari per l'assegnazione degli orti urbani e modalità di partecipazione	p. 8
Art. 6	- Criteri per la formazione delle graduatorie	p. 9
Art. 7	- Presa in carico dell'assegnazione e adempimenti dell'assegnatario dell'orto	p. 10
Art. 8	- Durata dell'assegnazione dell'orto e disciplina del relativo rapporto	p. 11
Art. 9	- Regole per l'utilizzazione degli orti urbani	p. 12
Art. 10	- Revoca dell'assegnazione	p. 13
Art. 11	- Responsabilità e controversie	p. 13
Art. 12	- Riparto delle spese	p. 14
Art. 13	- Norma transitoria	p. 14
Art. 14	- Rinvio	p. 14

ALLEGATO A

Codice di comportamento per la conduzione di orti urbani	p. 16
--	-------

ALLEGATO B

Cartine ed Elenco degli orti urbani	p. 20
-------------------------------------	-------

Art. 1
Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento definisce le finalità e le modalità di assegnazione, gestione, ed uso degli orti urbani di proprietà del Comune di Reggio Emilia.

Le finalità sono le seguenti:

- favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio;
- favorire stili di vita sani;
- favorire un'alimentazione sana e sicura per tutti;
- favorire principi di economia della condivisione (sharing economy) tra cittadini;
- destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, con particolare riferimento all'integrazione delle persone con diritti speciali;
- integrare il reddito delle famiglie in difficoltà economica;
- incrementare l'efficienza nell'uso dello spazio pubblico, valorizzando il concetto di bene comune;
- stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
- tutelare e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio;
- lottare contro il degrado degli spazi verdi;
- contrastare la cementificazione del territorio;
- promuovere forme non convenzionali di coltivazione dell'orto (permacultura, agricoltura sinergica, ecc.).

2. Ai fini del presente Regolamento, per orto urbano si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune di Reggio Emilia tra le sue proprietà e offerto in comodato gratuito, per un periodo di 9 anni, da assegnare a chi ne possiede i requisiti, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti.

3. Gli orti urbani possono essere assegnati a famiglie, cittadini, gruppi di cittadini, scuole, associazioni, Enti del Terzo Settore o gruppi costituiti no profit e altre tipologie di Enti senza scopo di lucro.

4. Altre tipologie di orti e diversi periodi di assegnazione potranno essere individuati per supportare la realizzazione di progetti, anche in collaborazione con il Comune (e le sue articolazioni rappresentative), coerenti ma esterni alla tipologia di uso degli orti qui regolamentati, progettazioni europee, utilizzo per sperimentazioni da parte di altri soggetti (ad esempio fondazioni, altri enti ecc...).

Art. 2

Assegnazione delle aree destinate a orti urbani

Alla data di validazione del presente regolamento, le aree destinate a orti urbani così come individuati nell'Allegato B al presente Regolamento, sono assegnate ai centri sociali che ne accettano l'assegnazione quali gestori dei medesimi. Nulla osta che tali aree o altre nuove potranno essere assegnati anche a soggetti e/o altri Enti del Terzo Settore che non gestiscono in convenzione un centro sociale.

I centri sociali attualmente assegnatari degli orti urbani sono:

- Centro Sociale Orologio, via Jules Emile Massenet, 19;
- Centro Sociale Orti Montenero, via Monte Nero, 11;
- Centro Sociale Buco Magico, via Martiri di Cervarolo, 47;
- Centro Sociale Centro Insieme, via della Canalina, 19;
- Centro Sociale Spallanzani, via Arturo Toscanini, 20.

Nel caso di realizzazione di nuovi appezzamenti ad orto urbano da inserire nel presente elenco, si provvederà con apposito addendum e aggiornamento del relativo elenco, da approvare a cura del Dirigente Responsabile.

L'assegnazione degli orti ai centri sociali ha durata novennale.

Nel caso di realizzazione di nuovi appezzamenti a orto in aree di proprietà comunali, si procederà all'assegnazione per la gestione dei nuovi orti con apposita procedura amministrativa, preferendo l'iter di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore e/o l'istituzione di partneriati pubblico privati.

I gestori potranno, seguendo le finalità dell'art.1, proporre criteri di assegnazione e modalità di gestione differenti da quelli previsti dal presente Regolamento, purché condivisi con l'Amministrazione Comunale e che perseguano una finalità di interesse generale

Art. 3

Attribuzioni del Comune di Reggio Emilia

Il Comune di Reggio Emilia:

1. individua e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione;

2. vigila sul rispetto del presente Regolamento ed emana gli atti conseguenti;
3. mantiene relazioni costanti con i soggetti gestori attraverso una supervisione condivisa delle attività che si svolgono negli orti. Per la vigilanza il Comune e i soggetti gestori potranno avvalersi, oltre che della Polizia locale ed altro personale con funzioni di agenti accertatori, anche delle guardie ecologiche volontarie;
4. detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione da parte degli assegnatari;
5. si sostituisce ai soggetti gestori o ai soggetti a cui è assegnato un orto assegnatari nell'eseguire i compiti loro spettanti in caso d'inerzia ed in tutti i casi nei quali sia necessario per la salvaguardia della proprietà comunale, anche in merito al decoro ed al mantenimento della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 4
Ruolo e compiti dei
soggetti gestori degli orti urbani

1. I gestori degli orti, nel momento della definizione di codesto Regolamento rappresentati dai soli centri sociali, individuano un referente che abbia il ruolo di mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
2. I soggetti gestori avranno il compito di:
 - raccogliere la documentazione necessaria per la creazione di una graduatoria da utilizzare per l'accesso agli orti;
 - mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e l'Amministrazione Comunale, riferendo costantemente a quest'ultima sull'andamento dell'attività e, alla fine di ogni annualità, inviare all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione, evidenziando criticità e/o opportunità riscontrate;
 - effettuare il controllo sulla corretta gestione dei singoli lotti e sul rispetto del codice di comportamento degli assegnatari come da Allegato A al presente Regolamento;
 - definire il contributo degli assegnatari alle spese comuni curandone la riscossione. Il soggetto gestore dispone di un Rendiconto separato dedicato alle spese ed entrate relative agli orti;
 - stabilire gli orari di accesso agli orti condividendoli con il Comune

- in ottica di massima fruibilità;
- disporre l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di parti e servizi comuni;
- fatta salva l'esigenza di intervenire immediatamente a causa di pericolo di danno grave alla salute o all'ambiente, sia sulle parti comuni sia in sostituzione del singolo assegnatario qualora lo stesso non si attivi, è tenuto a comunicare agli uffici comunali gli interventi di manutenzione straordinaria che gli assegnatari intendono fare singolarmente, sui lotti di pertinenza, sulle parti comuni, indicando anche i modi e tempi di attuazione almeno 60 giorni prima della loro effettuazione. Il silenzio del Comune vale come assenso all'attuazione dell'intervento;
- segnalare prontamente al Comune la presenza di insetti o piante infestanti non autoctoni che danneggiano o minacciano la coltivazione;
- convocare l'Assemblea degli assegnatari almeno una volta all'anno;
- consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui all'art. 3, comma 3;
- coprire con apposita polizza, o inserire nella polizza vigente, la responsabilità verso terzi (RCT) per quanto concerne l'uso degli orti da parte degli assegnatari.

I soggetti gestori, compatibilmente con le proprie risorse e capacità, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, potranno:

- organizzare corsi di formazione, anche dedicati alla permacultura applicata all'agricoltura urbana, rivolti ai propri assegnatari ed, eventualmente, anche a quelli delle altre aree facenti parte della rete comunale di orticoltura urbana;
- disporre l'apertura delle aree ad orto per visite didattiche e dare la propria disponibilità per collaborazioni con gli istituti scolastici del quartiere;
- collaborare con gli altri attori territoriali (associazioni, comitati, istituti scolastici) per attività sociali, di integrazione, di accoglienza;
- svolgere le eventuali ulteriori attività, previa comunicazione ai competenti uffici comunali.

Art. 5

Requisiti necessari per l'assegnazione degli orti e modalità di partecipazione

1. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli orti a persone fisiche (intese sia come singoli che come nucleo familiare) sono i seguenti:
 - essere residenti nel Comune di Reggio Emilia;

- aver compiuto 18 anni al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.(da dichiarare con autocertificazione)¹;
 - essere in grado di coltivare personalmente l’orto.
2. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare domanda di assegnazione presso un solo orto urbano. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
 3. Più nuclei famigliari possono presentare domanda di assegnazione di un orto presso un solo orto urbano in modalità condivisa.
 4. Ogni scuola di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Reggio Emilia può richiedere l’assegnazione di un orto; nessun altro requisito è richiesto per le scuole del territorio comunale.
 5. I requisiti richiesti per l’assegnazione degli orti ad associazioni e Enti e gruppi costituiti no profit sono i seguenti:
 - status soggettivo di Enti del Terzo Settore e altre tipologie di Enti senza scopo di lucro, operante nel territorio del Comune di Reggio Emilia da almeno 1 anno;
 - perseguire le finalità indicate nell’art. 1 del presente Regolamento.
 6. I soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente Regolamento, possono presentare domanda di assegnazione presso un solo gestore di orti. I soggetti interessati all’assegnazione di un orto urbano devono rivolgersi al soggetto gestore chiedere l’assegnazione di un lotto per gli usi previsti dal presente Regolamento. Verrà assegnato il primo lotto libero, senza possibilità di scelta.

Art. 6

Criteria per la formazione delle graduatorie

1. La graduatoria viene definita dal soggetto gestore degli orti urbani in base all’ordine di arrivo delle domande (criterio prioritario).

¹ Per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale.

2. Nel caso venissero presentati nella medesima data progetti da parte diverse tipologie di soggetti, tra i quali Associazioni, Scuole o Enti del Terzo Settore, anche in collaborazione con il Comune (e sue articolazioni rappresentative), il soggetto gestore è tenuto a contattare l'Amministrazione Comunale per valutare la qualità del progetto e, in caso di valutazione positiva dello stesso, l'Ente risulterà assegnatario con priorità rispetto agli altri richiedenti.

3. Nel caso venissero presentate nella medesima data domande di assegnazione dell'orto da parte di diverse tipologie di soggetti tra i quali più famiglie in modalità condivisa, questa modalità risulterà prioritaria nell'assegnazione del lotto rispetto ai richiedenti singoli.

4. Nel caso in cui l'assegnazione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale. In caso di valutazione positiva dello stesso, l'Ente risulterà assegnatario con priorità rispetto agli altri richiedenti.

5. La richiesta potrà essere effettuata anche da soggetti fragili segnalati dai servizi comunali e, anche in questo caso, il richiedente risulterà assegnatario prioritario rispetto agli altri richiedenti.

In sintesi, nel caso di presentazione della domanda di assegnazione di un orto da parte dei soggetti sopradescritti nella medesima data, si agirà secondo le seguenti priorità di assegnazione:

1. richiesta da parte di più famiglie in modalità condivisa;
2. richiesta da parte di un singolo o singola famiglia;
3. assegnazione a soggetti fragili segnalati dai servizi sociali comunali;
4. attività terapeutiche e riabilitative;
5. progetti presentati da Associazioni, Scuole o Enti del Terzo Settore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (e sue articolazioni rappresentative);
6. progetti presentati da Associazioni, Scuole o Enti del Terzo Settore.

Art. 7 **Presa in carico dell'assegnazione** **e adempimenti dell'assegnatario dell'orto**

L'assegnazione dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:

- a) partecipazione dell'assegnatario al sopralluogo di consegna con

sottoscrizione del relativo verbale di consegna;
b) accettazione del Codice di comportamento individuato nell'Allegato A al presente Regolamento;
c) impegno al versamento del contributo alle spese di gestione dell'orto stabilito dal soggetto gestore se previsto;
d) pagamento della quota associativa al soggetto gestore se prevista; nel caso di orti urbani gestiti da Centri Sociali, è obbligatorio il pagamento della quota associativa.

Art. 8 **Durata dell'assegnazione dell'orto** **e disciplina del relativo rapporto**

1. L'assegnazione ha una durata complessiva di nove anni e si articola secondo queste modalità:
 - a) a partire dalla data di stipula dell'assegnazione per chi ha ottenuto l'orto dal 2016 (anno di entrata in vigore del primo "Regolamento Orti Urbani");
 - b) a partire dalla data di prima assegnazione.
2. Il lotto non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
3. I lotti degli orti assegnati a persone fisiche debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari.
4. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, l'assegnatario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al soggetto gestore. In caso di impedimento prolungato per motivi assicurativi verrà richiesto il tesseramento al Centro Sociale se gestore dell'orto, alla persona che si occuperà della gestione temporanea dell'orto.
5. In caso di decesso dell'assegnatario, i componenti del nucleo familiare hanno prelazione a subentrare nell'assegnazione fino alla naturale scadenza ad esclusione degli assegnatari di cui all'art. 13 del presente Regolamento. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto verrà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti, così come indicato all'art. 6.
6. Per i singoli assegnatari dei lotti vige il divieto di vendita dei prodotti dell'orto, deputati all'autoconsumo o allo scambio.
7. I Centri sociali, gli Enti del Terzo Settore, le scuole e le Associazioni possono vendere i prodotti dell'orto, con l'esclusiva finalità

dell'autofinanziamento e/o del finanziamento di attività sociali, di comunità o altro scopo generale e di pubblica utilità che deve essere chiaramente dichiarato ed evidente a chi compra dotandosi di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge.

8. I lotti assegnati alle associazioni devono essere coltivati esclusivamente dagli associati, quelli delle scuole solo dagli studenti, dai genitori e parenti degli studenti e dal personale scolastico o incaricato. Durante il periodo di chiusura delle scuole, queste potranno accordarsi con associazioni o altri enti assegnatari di orti o direttamente con il soggetto gestore per garantire la continuità della coltivazione.
9. La decadenza automatica dell'assegnazione interviene a seguito anche della rinuncia volontaria ed espressa dell'assegnatario e/o a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 5.
10. Alla scadenza dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il lotto nelle condizioni in cui è stato affidato.

Art. 9

Regole per l'utilizzazione degli orti urbani

1. Le norme contenute nel codice di comportamento per la conduzione degli orti del Comune di Reggio Emilia sono contenute nell'allegato A che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli assegnatari e affisso nella bacheca dell'orto.
2. Gli assegnatari, impegnati all'osservanza del codice di comportamento, in caso di inosservanza rilevata dal soggetto gestore o dal Comune anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente Regolamento, saranno passibili di formale contestazione della stessa. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.
3. I singoli assegnatari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al soggetto gestore.

Art. 10

Revoca dell'assegnazione

1. Il soggetto gestore provvederà alla revoca dell'assegnazione in caso di grave o reiterata inosservanza del presente Regolamento, del Codice di comportamento di cui all'Allegato A, o in caso di mancato pagamento delle spese di gestione o della quota associativa al Centro Sociale così come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'assegnazione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca dell'assegnazione non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 11

Responsabilità e controversie

1. Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia al lotto assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui assegnato. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani assegnati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte dell'assegnatario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 12

Riparto delle spese

1. Gli assegnatari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria degli orti, dei singoli lotti e delle parti comuni, secondo quanto verrà stabilito da ogni soggetto gestore, comunicato agli assegnatari e sottoscritto dai medesimi al momento della consegna dell'orto.
2. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo dell'assegnazione i contributi versati per la gestione non verranno rimborsati.
3. La manutenzione straordinaria rimane in campo all'Amministrazione Comunale, salvo i casi di autonoma iniziativa degli assegnatari come da art. 4 comma 2.

Art. 13

Norma transitoria

1. Gli assegnatari degli orti esistenti al momento dell'entrata in vigore del "Regolamento Orti Urbani" (anno di entrata in vigore 2016) non decadono per effetto della regola di durata novennale dell'assegnazione.

Art. 14

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

ALLEGATO A
Codice di comportamento
per la conduzione degli orti urbani

Di seguito le norme e le raccomandazioni che regolano i comportamenti per la conduzione degli orti urbani:

- a) perseguire la permacultura come principio guida della coltivazione dell'orto, cioè adottare tutte le soluzioni pratiche che hanno l'obiettivo di tutelare il terreno e di ripristinarne naturalmente la fertilità, con l'osservanza del divieto assoluto all'uso di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente; il concime potrà essere recuperato in modo prioritario all'impianto FORSU se disponibile e concesso gratuitamente dal gestore dell'impianto;
- b) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;
- c) massimizzare il risparmio delle risorse, in particolare acqua ed energia;
- d) prevenire la produzione di rifiuti e raccogliere quelli prodotti in modo differenziato, recuperando il rifiuto organico tramite il compostaggio.
- e) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- f) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- g) evitare le coltivazioni ad elevato consumo d'acqua;
- h) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- i) coltivare l'orto assegnato con continuità;
- j) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
- k) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e non degradato, osservando le linee generali del Comune per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione straordinaria;
- l) osservare i principi di prevenzione delle zanzare e l'ordinanza per la lotta alla zanzara tigre;
- m) prevenire la presenza di animali infestanti tenendo massimamente pulita l'area ortiva;
- n) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- o) non recintare il lotto concesso. Solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una

semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza;

- p) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- q) provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- r) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- s) da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- t) non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- u) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- v) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- w) non utilizzare coperture di plastica.
- x) non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- y) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- z) osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);
- aa) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- bb) osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- cc) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- dd) osservare il divieto assoluto di prelevare prodotti da altri orti;
- ee) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- ff) mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;
- gg) osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- hh) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;
- ii) adottare comunque un atteggiamento collaborativo sia nei confronti degli altri ortolani che delle comunità del quartiere nell'ottica che

l'uso della risorsa pubblica si coniuga con un comportamento rivolto, anche, al perseguimento dell'interesse pubblico;

- jj) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- kk) rispettare ogni altra disposizione contenuta nel presente Regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento dell'assegnazione.

ALLEGATO B
Cartine ed Elenco
degli orti urbani

I Centri sociali attualmente assegnatari di aree comunali adibite ad orti urbani sono:

- a) Centro sociale Orologio, via Jules Emile Massenet 19 - orti Orologio, Parco Nilde Iotti;
- b) Centro sociale Orti Montenero, via Monte Nero, 11 - Orti di Montenero, via Montenero, 11;
- c) Centro sociale Buco Magico, via Martiri di Cervarolo, 47 - Orti del Canale Secchia, Via Martin Luther King, 2;
- d) Centro sociale Centro Insieme, via della Canalina, 19 - Orti Baragalla, Via Daniele Fontana, 13;
- e) Centro sociale Spallanzani, via Arturo Toscanini, 20 - Orti Spallanzani, via Arturo Toscanini, 20.



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA



Reggio Emilia
città
delle persone